

CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni della scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola Secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

I docenti della classe, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

SCUOLA SECONDARIA

I Docenti dell'Istituto riconoscono l'importanza che assume la valutazione finale all'interno del proprio lavoro scolastico come momento di riscontro del processo di insegnamento e apprendimento, operando con chiarezza e trasparenza.

Per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato verrà valutato l'intero processo di maturazione di ciascun alunno considerando i seguenti criteri:

- ❖ **Frequenza corrispondente ad almeno i tre quarti del monte ore annuale (salvo quanto previsto dalle deroghe deliberate dall'Istituto)**
- ❖ **Situazione personale di partenza**
- ❖ **Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi fissati nella programmazione didattica**
- ❖ **Costanza e impegno mostrato nello svolgere il lavoro in classe ed in ambito domestico**
- ❖ **Positività nelle risposte relative agli interventi individualizzati di supporto e recupero**

Il Consiglio di classe terrà inoltre conto:

- **di eventuali condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti nell'acquisizione di contenuti e competenze**
- **di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento**
- **del contesto classe dell'alunno.**

In via generale, **l'ammissione** alla classe successiva può essere disposta anche in presenza di parziale o mancata acquisizione livelli di apprendimento in una o più discipline; in tal caso, per tali discipline, le valutazioni inferiori ai 6 decimi verranno riportate sul documento di valutazione finale.

Premesso che si concepisce la **non ammissione**:

- come **costruzione** delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come **evento condiviso** dalle famiglie e accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati, e comunque documentati, interventi di recupero e/o sostegno che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare opportuno negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo educativo (ad es. dalla seconda alla terza classe della Scuola Secondaria di primo grado e dalla scuola Secondaria di primo grado alla Scuola Secondaria di secondo grado)

il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

Sono considerate **insufficienze gravi** le valutazioni espresse con **4/10**; **insufficienze lievi** le valutazioni espresse con **5/10**.

La non ammissione dovrà essere deliberata a maggioranza.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il Consiglio di Classe procede alla **discussione per la non ammissione** tenendo conto dei seguenti criteri:

- Presenza di **insufficienze in sei o più discipline**, indipendentemente da gravi o lievi

- Presenza di **cinque insufficienze di cui almeno una grave**
- Presenza di **quattro insufficienze di cui almeno tre gravi**

Tenuto conto delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di Classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle seguenti aggravanti:

- Mancato o scarso miglioramento conseguito, rilevando e valutando la differenza tra il livello di partenza e il livello finale.
- Mancato studio sistematico delle discipline
- Valutazione negativa sulla possibilità dell'alunno di seguire proficuamente le attività didattiche nell'anno scolastico successivo
- Andamento scolastico non suffragato da interesse e da una non accettabile partecipazione al dialogo educativo sul piano dei risultati
- Mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata presa nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente (solo per gli alunni di classe seconda e terza)